Cagliari, 07/11/2026 Prot. n. 124

Al Direttore Generale dell'ENAS

All'Assessore dei LL.PP.

All'Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione

A tutti i lavoratori ENAS

Oggetto: Rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) - incarichi di Ingegnere Responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio degli impianti di ritenuta e del Sostituto, ai sensi dell'art.4 c.7. Legge n.584/94 ed altri incarichi "ex lege"

Con la presente, si fa seguito alle precedenti note prot. n. 49 del 07/05/2025 e prot. n. 77 del 01/07/2025, di pari oggetto, che si allegano alla presente, per rappresentare nuovamente le criticità già evidenziate, non avendo, a tutt'oggi, ricevuto alcun riscontro in merito.

Il decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, poi convertito in L. 21 ottobre 1994, n. 584, recante "Misure urgenti in materia di dighe", art. 4 c. 7, ha introdotto l'onere per il Concessionario Gestore della diga di individuare, anche all'interno della propria struttura, un ingegnere designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto ed un suo sostituto.

La figura dell'Ingegnere Responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio degli impianti di ritenuta e del Sostituto, costituisce il perno tecnico-giuridico su cui poggia la tutela della pubblica incolumità negli impianti di ritenuta italiani, operando in una posizione di garanzia che risponde simultaneamente al Gestore e/o Concessionario e allo Stato e alla collettività su base pubblicistica, penale ed extracontrattuale.

Si ricorda inoltre che è entrato in vigore a partire dal luglio 2024 il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2024, n.94, recante il "*Regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione degli sbarramenti di ritenuta (grandi dighe soggette alla vigilanza dello Stato) e delle opere di derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti*", il quale ha ribadito ed ampliato le attività e responsabilità del ruolo dell'Ingegnere Responsabile.

Nonostante la rilevanza delle funzioni esercitate e il livello di responsabilità personale connesso all'incarico, permane, nell'ordinamento contrattuale regionale, l'assenza di una specifica indennità accessoria destinata a compensare gli oneri e le responsabilità derivanti dall'espletamento di tali funzioni, diversamente da quanto previsto in altri ordinamenti regionali.

Si ritiene, pertanto, necessario evidenziare la natura specialistica dell'incarico, l'elevato grado di professionalità richiesto e le responsabilità, anche di carattere personale, che gravano sui dipendenti formalmente designati quali Ingegnere Responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio degli impianti di ritenuta e del Sostituto. Si tratta di attribuzioni che esulano dalle ordinarie mansioni connesse al profilo professionale e all'inquadramento contrattuale del personale interessato e che richiedono competenze tecniche specifiche, nonché un'assunzione di responsabilità ulteriore rispetto a quella ordinariamente connessa allo svolgimento delle funzioni di servizio.

Come del resto analogo discorso vale per ogni ulteriore attribuzione di funzioni ex-lege in altri ambiti operativi con il medesimo effetto di gravare sui designati con responsabilità "non ordinarie" e al di fuori del normale inquadramento contrattuale.

Tali incarichi, infatti, si caratterizzano per un elevato contenuto professionale e per l'assunzione di responsabilità specifiche, che non possono essere considerate automaticamente ricomprese nel trattamento economico ordinariamente riconosciuto in relazione al profilo di appartenenza, senza un'adeguata valutazione della loro effettiva natura e complessità.

Alla luce di quanto sopra, questo sindacato nel ribadire quanto già espresso con le precedenti note soprarichiamate, chiede che la questione dei "Ingegnere Responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio degli impianti di ritenuta e del Sostituto" venga affrontata nell'ambito del prossimo rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL), prevedendo in maniera strutturale una specifica indennità accessoria per gli Ingegnere Responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio degli impianti di ritenuta e del Sostituto e per i Responsabili tecnici delle opere di derivazione.

Analoga attenzione deve essere posta nei confronti di ogni altra tipologia di incarico attribuito *ex lege* in altri ambiti lavorativi, ai funzionari designati in relazione alle analoghe responsabilità personali ad essi derivanti, posto che le figure assegnatarie di tali incarichi sono fortemente titolate e professionalizzate.

Si ritiene, infatti, che il riconoscimento economico di tali responsabilità costituisca un principio di equità e valorizzazione professionale, oltre che uno strumento necessario a garantire un'adeguata corrispondenza tra le funzioni effettivamente svolte, il livello di responsabilità assunto e il trattamento economico riconosciuto.

Cordiali saluti.

Il Dirigente aziendale **Per il Comitato di Coordinamento FeSAL-RAS**

Pietro Pillai **G. Deligia**



